



va in proprio o presso terzi durante il periodo d'assenza dal lavoro per malattia costituisce un inadempimento contrattuale nei confronti del datore di lavoro solo allorché tale attività riveli l'inesistenza della malattia stessa, nonché quando essa possa ritardare o pregiudicare la guarigione. Nell'applicare tali principi, i giudici di prime cure avevano ritenuto che non realizzasse un grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali il comportamento del dipendente, in

ragione del fatto che si era trattato di un "tirocinio" e non proprio di un lavoro, svolto prevalentemente nelle ore serali e, in quanto tale, non valutabile come pregiudizievole per la guarigione o incompatibile con la malattia denunciata.

Ciononostante, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza e disposto il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Brescia, per approfondire l'aspetto della compatibilità o meno dell'attività espletata dal dipendente presso terzi con lo stato di malattia denunciata e la sua idoneità o non idoneità a pregiudicare o ritardare la ripresa del servizio. Secondo la Cassazione, infatti, la corte territoriale avrebbe affermato in maniera sostanzialmente apodittica e, soprattutto, sulla base di mere ipotesi, che il lavoro svolto fosse compatibile con la situazione di astenia che lo aveva fatto ritenere temporaneamente inidoneo a svolgere l'attività lavorativa di impie-



## LA SENTENZA

Cassazione, Sezione Lavoro, 24 aprile 2008, n. 10706

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, non solo allorché tale attività esterna sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, ma anche nell'ipotesi in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio

go presso la datrice di lavoro. In realtà, i giudici non avevano approfondito in maniera adeguata le cause della malattia, le caratteristiche proprie di essa, né le concrete mansioni svolte dal dipen-

dente sia presso la principale datrice di lavoro che presso la farmacia. Tutti elementi di rilevanza decisiva per procedere all'accertamento circa la legittimità del comportamento contestato.

Riforma delle banche popolari

## Un passaggio indifferibile

Tra capisaldi da mantenere intatti e necessità di cambiamento

**G**iovedì 9 maggio, presso la sala Capranichetta dell'Hotel Nazionale, in Roma, si è tenuto un importante convegno sul futuro delle Popolari.

Indetto dalla FABI, in uno con la segreteria del coordinamento della Banca Popolare di Milano, si sono affrontati i temi più caldi per arrivare alla formulazione di linee guida sulla riforma delle società cooperative e delle banche popolari quotate.

Ha aperto i lavori, per la FABI, il Segretario generale Enrico Gavarini, che ha indicato come da sempre la FABI sia vicina al mondo delle Popolari, per i valori di solidarietà e di partecipazione che ne sono fondamento ed anima. Gavarini ha poi fornito una serie di dati utili per comprendere come il sistema delle Popolari rappresenti oggi un fenomeno di rilievo per l'economia nazionale: 93 sono le banche, 7.700 gli sportelli (circa il 24% dell'insieme degli sportelli bancari), 73.000 i dipendenti e 1.045.000 i soci. Infine, il Segretario generale ha

espresso alcune considerazioni sul futuro del sistema e sulle modifiche che da più parti si vorrebbero introdurre, precisando come alcuni capisaldi debbano rimanere intatti: uno su tutti, il voto capitaro.

Alla relazione introduttiva della FABI hanno fatto seguito preziosi interventi di

Francesco Arcucci, professore ordinario di economia degli scambi internazionali all'Università di Bergamo, che in maniera approfondita ha analizzato il Testo Unico della finanza, sviluppando considerazioni sul sistema bancario italiano e, in particolare, sulle Popolari.

Francesco Donato-Seminara, avvocato e collaboratore dell'Istituto commerciale dell'Università degli studi di Milano, ha dettagliatamente illustrato gli istituti giuridici delle società cooperative quotate e, in particolare, il disegno di Legge 1858.

Vivo interesse, per la consueta abilità dialettica e la particolare conoscenza del tema, ha destato l'intervento di Giorgio Benvenuto, relatore e responsabile nella 15ª legislatura dei lavori della Commissione Finanza del Senato sulle Banche Popolari.

Infine, il Senatore Antonio Tommasini, relatore nella 15ª legislatura sul disegno di Legge 1858, ha concluso gli interventi, spiegando nel dettaglio il suo disegno, di cui ha illustrato passi e ragioni.

Il dibattito, moderato dal responsabile Affari e finanza di Repubblica, il giornalista Adriano Bonafede, ha suscitato vivo interesse fra i numerosi presenti, che hanno colto appieno il significato ed il valore dell'iniziativa, in un momento così particolare per il mondo delle Popolari.

